

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero

Giudici popolari: Walter Scotti, Aldo Guerraz, Giusto De Paoli, Carlo Bossola

Procura del Re di Torino:

PM: Avv. Biffi Gentile

N. fascicolo: RG. N. 183/1945

Sentenza: n. 105 del 25.10.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato n.1: Luigi Perdomi

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 16.04.1915 - Sommariva Bosco

Residenza: Torino, via Galliari n. 10

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 20-30

Rapporti con il Pnf: iscritto

Rapporti con il Pfr: non iscritto

Occupazione: operaio

Status: civile

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 4

Tot. uomini: n. 4

Tot. donne: n. 0

Tot. collettività: n.0

Tot. tipologia (status): 4 civili

Parte lesa n. 1: Ottavio Melleri

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 05.06.1902 - Soava (VE)
Residenza: Torino, via Tonale n. 23
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: operaio
Status: civile
Altri dati biografici: arrestato

Parte lesa n. 2: Michele Ellena

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Ceva
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: operaio
Status: civile
Altri dati biografici: arrestato

Parte lesa n. 3: Luigi Berrutti

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 12.06.1908 - Torino
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: operaio
Status: civile
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia

Parte lesa n. 4: Giuseppe Bongiovanni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Volvera
Residenza: Volvera
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: operaio
Status: civile
Altri dati biografici: arrestato

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'08 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
Tipologia: perquisizione, delazione.
Descrizione sintetica: l'imputato è accusato di aver favorito i disegni politici del nemico causando l'arresto di certo Ottavio Melleri, da lui denunciato perché trovato a leggere il giornale clandestino "Il Grido di Spartaco", e perquisizioni in casa di certo Luigi Berutti.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**Denuncia:**

Tipologia: collettiva
Data: 07.07.1945
Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Luigi Perdomi come responsabile di delazione ai danni di compagni di lavoro.

È presente una denuncia di Ottavio Melleri, datata 02.05.1945, che accusa il Perdomi di avergli sequestrato un opuscolo de "Il Grido di Spartaco" e di aver fatto rapporto ai superiori indicandolo come propagatore di idee sovversive. Dichiara di essere stato lo stesso giorno denunciato al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e di essere stato condotto alle carceri di Orbassano dove subì interrogatori e violenze.

Arresto:

Data e luogo: 14.05.1945, Torino

Autorità procedente: Cln di Torino

Sintesi verbale: accertamenti di Polizia politica

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (17.05.1945 presso l'ufficio della Polizia del popolo di Mirafiori a Torino):

Conferma che nel febbraio del 1943 sorprese l'operaio Michele Ellena a leggere un manifestino sovversivo. Afferma che, avendo ricevuto ordini severi dal suo caposquadra, tale Dante Bortolone, sequestrò il manifesto e mise al corrente quest'ultimo. Conferma anche che il 01.02.1944 nell'officina Fiat Mirafiori sequestrò il giornale "Il Grido di Spartaco" all'operaio Ottavio Melleri, senza però adottare contro di lui alcun provvedimento. Dichiara che agiva in questo modo nei confronti degli operai su ordine del caposquadra Bortolone e afferma di non essere mai stato un fervente fascista e di essersi dimostrato tale per non perdere il lavoro.

Interrogatorio del PM (30.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di aver svolto servizio come sorvegliante presso la Fiat Mirafiori. Conferma di aver fermato il 01.02.1944 l'operaio Ottavio Melleri perché in possesso di un giornale sovversivo. Afferma di averne preso le generalità per riferirle ai superiori per i provvedimenti del caso. Dichiara di non sapere cosa quali conseguenze ebbe il suo atto per il Melleri. Nega di essere iscritto al Pfr.

Audizione testimoni:

Teste 1: Gherardo Pastrovita (10.09.1945 avanti PM)

Dichiara di essere stato presente quando Ottavio Melleri, suo compagno di lavoro, fu sorpreso dal Perdomi mentre leggeva un giornale clandestino. L'imputato sequestrò il giornale, chiese al Melleri le generalità e fece rapporto ai capi. Afferma che il Melleri fu costretto a fare il nome di Luigi Berrutti che gli aveva fornito il giornale.

Teste 2: Luigi Berrutti (23.08.1945 avanti PM)

Dichiara che il 01.02.1944 casa sua venne perquisita alla ricerca di manifestini sovversivi in conseguenza dell'arresto, il giorno precedente, di Ottavio Melleri, sorpreso nello stabilimento Fiat a leggere "Il Grido di Spartaco" e per questo denunciato dal sorvegliante Perdomi. In seguito a tale fatto il teste dovette allontanarsi da Torino.

Teste 3: Ottavio Melleri (04.08.1945 avanti PG)

Dichiara che il 01.02.1944 nello stabilimento Fiat Mirafiori fu sorpreso a leggere un giornale sovversivo dal sorvegliante Luigi Perdomi, che lo sequestrò e gli chiese le generalità. Fu arrestato e condotto nella caserma di via Orbassano. Dichiara di essere stato denunciato al Tribunale Speciale dal Perdomi e che fu rilasciato dopo 4 mesi di detenzione.

Teste 4: Guido Favoli (22.08.1945 avanti PM)

Dichiara di essere stato presente quando il Melleri fu sorpreso dal Perdomi con "Il Grido di Spartaco". Aggiunge che il Perdomi non si limitò a infliggere una multa, ma riferì la cosa ai capi, provocando l'arresto del Melleri.

Scritti difensivi:

Lista dei testimoni a discarico presentata dall'avvocato con l'obiettivo di dimostrare che il Perdomi era contrario al fascismo e favorevole all'attività dei partigiani, che aiutò in diverse occasioni.

Altro:

Dichiarazione contro Luigi Perdomi del Clnrp sezione Mirafiori, in cui si afferma che questi denunciò e fece arrestare Michele Ellena perché trovato in possesso di un giornale sovversivo.
Dichiarazione di Pietro Onesto in cui riferisce che il Perdomi, suo capo turno per due anni fino alla Liberazione, dimostrò sempre avversione per gli ideali fascisti e cercò di favorire i partigiani consegnando loro rifornimenti e aiutandoli nel giorno dell'insurrezione.
Dichiarazione di Pietro Pradella in cui afferma che in qualità di capo turno il Perdomi non manifestò mai idee fasciste, e che nei giorni dell'insurrezione rimase in fabbrica e favorì i partigiani.
Dichiarazione di Angelo Frea, ex capo partigiano, in cui afferma che il Perdomi aiutò sempre i partigiani.
Dichiarazione di Mario Caramella in cui afferma che il Perdomi rimase al suo posto in servizio durante l'insurrezione.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico causando l'arresto di certo Ottavio Melleri, da lui denunciato perché trovato a leggere il giornale clandestino "Il Grido di Spartaco", e perquisizioni in casa di certo Luigi Berutti.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Ollivero (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 25.10.1945
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Dichiara di essere stato congedato dall'Arma dei Carabinieri nel 1939. Dovette iscriversi al Pnf per fare il sorvegliante alla Fiat. Afferma che in questa veste aveva l'obbligo di segnalare gli operai sorpresi a leggere libri o giornali di ogni sorta durante le ore di lavoro e di aver sempre fatto 6 o 7 rapporti al giorno.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Ottavio Melleri (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che il 01.02.1944 fu sorpreso intento a leggere "Il Grido di Spartaco" dal Perdomi, che gli tolse il giornale e prese le sue generalità. Lo stesso giorno venne arrestato. Afferma di non sapere a chi il Perdomi avesse riportato il fatto.

Teste n. 2: Gherardo Patrovita (citato dal PM)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma di essere stato presente quando il Melleri fu scoperto dall'imputato a leggere il giornale clandestino. Afferma che questi chiese le generalità al Melleri, che la sera dopo fu arrestato e confessò il nome del Berrutti, il quale gli aveva fornito il giornale. Dichiara che all'epoca dei fatti gli operai della Fiat si distraevano spesso per fare opera di sabotaggio.

Teste n. 3: Luigi Berrutti (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che venne indicato dal Melleri, arrestato il 01.02.1944 per aver letto "Il Grido di Spartaco", come colui che gli aveva fornito il giornale e che per questo dovette fuggire.

Teste n. 4: Michele Ellena (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato sorpreso dal Perdomi a leggere "l'Unità". Questi si fece dare il giornale e le generalità; dopodiché lo accompagnò dal capo Bertolone. Conferma che poco dopo venne arrestato e denunciato al Tribunale Speciale e che rimase in carcere per circa 6 mesi.

Teste n. 5: Giuseppe Bongiovanni (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato sorpreso a leggere manifestini riguardanti Matteotti dal Perdomi, che li sequestrò e lo denunciò al capo dei sorveglianti Bertolone. Poco dopo venne arrestato, uscendo dal carcere il 25.07.1943.

Teste n. 6: Pietro Onesto (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara di aver prestato servizio alla Fiat come sorvegliante. Il Perdomi, in qualità di superiore, conosceva la sua posizione di sbandato; spesso lo vide leggere giornali antifascisti ma non lo danneggiò.

Teste n. 7: Giovanni Prina (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Perdomi, come suo superiore, conosceva la sua posizione di sbandato e nonostante ciò lo aiutò sempre.

Teste n. 8: Pietro Pradella (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Perdomi mai manifestò con lui idee fasciste.

Teste n. 9: Mario Caramella (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che alla Fiat il Perdomi lo sentì parlare male di Mussolini ma non lo denunciò. Aggiunge che questi si dimostrava ostile ai tedeschi.

Teste n. 10: Liberale Mondini (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Perdomi non si interessava di politica e che nei giorni dell'insurrezione cooperò con i partigiani.

Teste n. 11: Giuseppe Beppino (citato dalla difesa)

Tipologia: vicino di casa dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Perdomi sapeva che egli nascondeva in casa un parente ma non lo denunciò.

Teste n. 12: Girolamo Gnesutta (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: afferma che il Perdomi era antitedesco.

Teste n. 13 Antonio De Paquale: (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara che durante l'occupazione del reparto ricambi della Fiat, il 24.04.1945, il Perdomi collaborò con i partigiani.

Teste n. 14: Lando Raimondo (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: afferma che il Perdomi era politicamente indifferente.

Teste n. 15: Balma Tivoli (citato dalla difesa)

Tipologia: collega dell'imputato

Sintesi deposizione: ritiene il Perdomi apolitico. Afferma che il sorvegliante doveva assicurarsi che durante il lavoro gli operai non leggessero, non fumassero e si comportassero bene. I sorveglianti avevano l'obbligo di segnalare chi fosse trovato impegnato a leggere, ma non potevano prendere provvedimenti o impartire multe.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi la responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena della reclusione per 7 anni con concessione delle attenuanti generiche.

Conclusioni della difesa: assolversi con formula ampia.

SENTENZA

Esito:

Condanna: la Corte dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici e legale durante la pena, spese del giudizio e del mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Attenuanti: generiche art. 62 bis

Motivazioni della sentenza: La Corte ritiene non sussista alcun dubbio sul fatto della causa: è ammesso dallo stesso imputato, in armonia con tutte le risultanze obiettive dell'istruttoria e del dibattimento. Il fatto, considerato nella sua obiettività, riveste indubbiamente il delitto di collaborazionismo politico; ostacolare la propaganda clandestina che doveva minare la Repubblica significa favorire il disegno politico del nemico, a cui premeva che certe verità non fossero diffuse. Soggettivamente, l'imputato si difende asserendo che egli, così agendo, compiva il proprio dovere e obbligo di sorvegliante. La Corte ritiene però che il Perdomi avrebbe potuto segnalare l'interruzione del lavoro (che in quegli anni era, oltretutto, una forma di sabotaggio per diminuire la produzione bellica) senza dichiarare la causa e omettendo la confisca del giornale. Egli era infatti conscio, per aver già denunciato altri operai prima dell'8 settembre, delle conseguenze del suo operato e ne risponde quindi anche soggettivamente.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 31.10.1945

Promosso da:

Avv. (Illeggibile)

Sintesi dei motivi di impugnazione: la denuncia del Melleri è stata opera della Direzione dell'officina, che al riguardo aveva un potere discrezionale. Il rapporto sull'accaduto fu redatto dal Bertolone, che aveva obbligo di deferire alla direzione stessa. Il Perdomi si limitò a segnalare al Bertolone l'operaio Melleri, ma non ebbe alcuna ingerenza sugli sviluppi ulteriori di tale segnalazione. Egli segnalò il Melleri per dovere di lavoro e non per faziosità politica.

Sentenza Corte di Cassazione:

Data: 29.08.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

sezione: 2°

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**Carcerazione preventiva:**

dal 14.05.1945 al 25.10.1945

Pena:

dal 25.10.1945 al 29.08.1946

durata prevista della detenzione: 6 anni e 8 mesi

durata effettiva della detenzione: 10 mesi

Provvedimenti di clemenza: amnistia Togliatti

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Dante Bertolone (sorvegliante presso la Fiat Mirafiori)

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**NOTE GIURIDICHE**

Redazione: Barbara De Luna

Revisione: Chiara Colombini

Umberto

3 copie

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione Prima

composta degli ill.mi Signori:

Ruggiero Dott. Raffaele

Guerraz Aldo

Scotti Valter

De Paoli Giusto

Bossola Carlo

Data 25/10/1945

N. 105

N.183/45 R. Gen.

Presidente

Giurato



*Depositato il
30 Ottobre 1945
R. Cassin
Luff*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Pardoni Luigi di ~~Stocardo~~ e di Trivello Lucia, nato
a Sommariva Bosco il 16/4/1915, residente a Torino
Via Galliari N°10 - Detenuto-

I M P U T A T O

del delitto p.a. dell'art. 58 C.P.M.G. per avere
in Torino nel periodo settembre 1943 aprile 1945
favorito i disegni politici del nemico causando
fra l'altro l'arresto di certo Melleri Ottavio,
da lui denunciato perchè trovato a leggere il
giornale clandestino "Il Grido di Spartaco", e
perquisizioni in casa di certo Berutti Luigi.-

In esito al pubblico dibattimento, ten

CORTE APPELLO TORINO

N. 2080 Reg. Prov.

N. Ruolo Gen.

Copia *41* L. 100

Urgenza copia > 20

Rilascio > 20

Urg. rilascio > 41

Quietanza >

Totale > 500

In carta bollata e
richiesta di *AW*

Ruggiero

per uso studio,

Il Cancelliere

Torino 26 LUG 1969

titi il P.M. in Xem, e l'imputato, primo e ultimo.

La Corte osserva che sul fatto della cura non sussiste alcun dubbio; è ammesso dallo stesso imputato, in armonia con tutte le risultanze obiettive dell'istruttoria e del dibattimento che, il 1° febbraio 1944, il Perdoni, sorvegliante alla Fiat, sorprese l'operaio Melleri a leggere "il guida di Spasica", nota giornale del periodo clandestino, e, rappresentando, redigeva verbale a carico del Melleri, consegnando il verbale stesso al capo-sorvegliante Bertolosi. La condanna stessa giorno il Melleri fu arrestato negli uffici locali della Fiat, e subito dopo fu arrestato Bertoli Luigi, che al Melleri aveva fornito quel giornale. Entrambi subirono lunga carcerazione.

Il fatto riveste indubbiamente carattere nella sua obiettività, il delitto di colla borghesimista politica, inteso come la propaganda clandestina che doveva minare la collaborazione pseudo repubblicana alleata del potere in Valle, con la conseguente prevista carcerazione. Non è quella propaganda partecipata, quindi, a bene favorire il d'egno politico del nemico, e, comunque, che certe verità non possono diffondersi, indebolendo, nello stesso tempo, le forze della resistenza.

Teoricamente, l'imputato si difende dicendo che egli
era agitato, erupiva contro il suo Paese, incorrendo a
lui l'obbligo, come consiglio di sicurezza al capo - se,
vegliante, ogni interruzione di lavoro indipendentemente dal
la causa di questa interruzione, vale a dire il caso del
bellini. E' facile obiettare in contrario che questa schematiz-
zazione del fatto giudiziario prescinde dalla realtà storica,
quando si pensi che anche l'interruzione del lavoro era,
come è stato chiaramente indicato, una forma di sabotaggio,
già cui le maestranze ricorrevano per l'insufficienza, come
pare, la produzione bellica che alimentava le forze del
la oppressione. Ma non è il Perini che può invocare un
sido articolo di regolamento a suo favore, dato che egli fosse
stato ammesso da allora intendimento, potesse replicare
la interruzione del lavoro, come spiegando la causa, e come
tando la colpa del giornale mensuale.

In fatti il Perini compiva benissimo le conseguenze
d' quella colpa e d' quella denuncia: era imputato
d' delitto al Tribunale speciale, egli, invece, non era
meno a tali denunce, che rivelano il suo animo, e il
minimo d' luce hanno il solo ricorso a interpretare il
reato. Nel febbraio del 1943 egli sorprende l'opera di
a legge e l'Unità; registra il giornale e denuncia: l'el-
lena è arrestato e deferito al Tribunale speciale; è liberato
il 25 luglio 1943 con la caduta del fascismo. Nel 14 luglio
1943 sorprende l'organizzazione di legge una stampa,
to clandestino; e anche questi fatti registra e denuncia:

Il *Procuratore* segue la stessa via dell' *Esame*. Le questi due episodi non possono formare oggetto d' *imputazione*, perché antecedenti all' 8 settembre 1943, l'episodio attuale riguardante il *Muller* è sulla stessa linea logica e procedurale. La *persecuzione* del *Pedroni* ne rimane investita, perché, come egli, capio delle conseguenze del suo operato, ne risponde anche *traggittivamente*. Non occorre il *più* per la *surinvenienza* del *dolo*.

Crede la Corte il potere *amministrativo* nella *chiave* *amministrativa* delle *circostanze* *altamente* *generiche*, a fronte del *P.M.* *espresso*, *inde* *presente* nel *minimo* del *la* *pena* *ammidata*, *promossa* *esplorazione* *in* *la* *risposta* *no*, *in* *il* *caso* *la* *pena* *va* *firmata* *in* *anni* *8* *e* *meno* *8*, *con* *seguito* *le* *sanzioni* *amministrative* *di* *legge*.

Per questi motivi

La Corte dichiara *Pedroni* *colpevole* *di* *oltraggio* *col* *pevole* *del* *reato* *di* *chi* *attribuito* *come* *in* *rubrica*, *e*, *letti* *gli* *art.* *58* *C.P.M.* *9.* *62* *bis*, *29*, *32* *Cod. Pen.*, *483*, *488* *cod. pen. pen.*, *in* *condanna* *in* *carcere* *di* *altamente* *ge* *neriche*, *alla* *pena* *di* *anni* *8* *e* *meno* *otto* *di* *reclusione*, *alla* *interdizione* *perpetua* *dei* *pubblici* *uffici* *e* *di* *quella* *legale* *durante* *la* *pena* *alle* *che* *del* *giudice* *e* *di* *quella* *del* *tra* *mentamento* *in* *carcere* *durante* *la* *condanna* *presente*.

Verona 25 ottobre 1945

Il Procuratore
 Defini

il Procuratore
 Ruffini



La Corte di Cassazione con sentenza 27-9-1948
 sempre rinviato la sentenza
 Torino li 15-XI-1945
 Il Procuratore
 Ruffini
 in nome del ministero